



Provincia
di Imperia

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 56 del 31.07.2003

INDICE**TITOLO I – NORME GENERALI**

Art. 1 – Area di applicazione

Art. 2 – Norme Regolatrici

TITOLO II - NORME COMUNI**CAPO I**

Art. 3 – Determina a contrattare

Art. 4 – Rappresentanza delle parti

Art. 5 – Durata del contratto

Art. 6 – Decorrenza e computo dei termini

Art. 7 – Notifiche e comunicazioni

TITOLO III - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**CAPO I - NORME COMUNI**

Art. 8 – Metodi di scelta

Art. 9 – Bandi di gara, avvisi, lettere di invito

Art. 10 – Pubblicità

Art. 11 – Requisiti di partecipazione

Art. 12 – Soggetti da invitare

Art. 13 – Modalità di presentazione della domanda e della documentazione

Art. 14 – Cause di esclusione

CAPO II - PROCEDURE APERTE E RISTRETTE (GARE PUBBLICHE)

Art. 15 – Commissioni giudicatrici

Art. 16 – Offerte

Art. 17 – Offerte anomale

Art. 18 – Criteri di aggiudicazione

Art. 19 – Svolgimento della gara

Art. 20 – Verbale di gara

Art. 21 - Aggiudicazione

CAPO III - PROCEDURE NEGOZiate E IN ECONOMIA

Art. 22 – Acquisizione di beni e servizi

Art. 23 – Acquisizione di beni e servizi in economia

Art. 24 – Lavori pubblici in economia

CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI

Art. 25 – Alienazioni

Art. 26 – Locazione e affitto di beni immobili

Art. 27 – Incarichi professionali

TITOLO IV - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI**CAPO I - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI**

- Art. 28 – Stipula del contratto*
Art. 29 – Spese contrattuali
Art. 30 – Cauzioni
Art. 31 – L'ufficiale rogante del contratto
Art. 32 – Eseguitività dei contratti
Art. 33 – Integrità del contratto
Art. 34 – Rescissione del contratto – Cessione dei crediti
Art. 35 – Subcontratti
Art. 36 – Termini e modalità di pagamento – Penali
Art. 37 – Inadempimento
Art. 38 – Verifiche di regolare esecuzione
Art. 39 – Garanzie per vizi

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 – Modalità di risoluzione delle controversie*
Art. 41 – Trattamento dei dati personali
Art. 42 – Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

AREA DI APPLICAZIONE

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto Provinciale, il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dall'Amministrazione Provinciale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

L'attività contrattuale della Provincia si ispira a criteri di economicità, imparzialità, trasparenza e pubblicità, ed è svolta nei limiti della programmazione di bilancio.

I contratti dovranno essere aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti o degli altri procedimenti concorsuali previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e/o dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, salvo il ricorso alla trattativa privata, al cottimo fiduciario o al sistema in economia, nei casi e con le modalità previste dalle leggi dello Stato, della Regione, dalle norme comunitarie e dal presente regolamento.

Non si può far luogo a contratti passivi se la spesa che ne consegue non risulta finanziata nelle forme previste dalle leggi in vigore.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli articoli 30 e 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- gli appalti di LL.PP. di cui alla L. 109/94 e s.m.i. e gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, fatti salvi specifici riferimenti;

Art. 2

NORME REGOLATRICI

I rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle clausole del contratto stipulato;
- b) dalle disposizioni dei capitolati speciali d'appalto;
- c) dallo schema di contratto di cui al D.P.R. 554/1999 (limitatamente ai LL.PP.) e s.m.i.;
- d) dalle disposizioni dei capitolati generali d'appalto;
- e) dalle disposizioni dello Statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti dell'Ente;
- f) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate dalla Comunità Economica Europea - recepite o comunque in vigore nell'ordinamento giuridico italiano - dallo Stato, dalla Regione Liguria e successive eventuali integrazioni e modificazioni;

L'aggiudicatario con la firma del contratto, nel dichiarare di conoscere integralmente le predette disposizioni, si impegnerà ad osservarle.

TITOLO II

NORME COMUNI

CAPO I

Art. 3

DETERMINA A CONTRATTARE

Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma del presente articolo, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina a contrattare indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Per le piccole spese relative a forniture, servizi e riparazioni previste nel vigente regolamento di economato, si procederà a trattativa privata o in economia, secondo l'uso commerciale.

Art. 4

RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Nei contratti la Provincia sarà rappresentata, di norma, dal Dirigente del Settore competente, mentre il Terzo contraente interverrà direttamente o a mezzo di persona legalmente abilitata ad impegnarlo mediante procura notarile o altra idonea documentazione nella quale dovranno essere specificate la qualifica e le generalità.

La documentazione relativa sarà conservata agli atti dell'Ente.

Art. 5

DURATA DEL CONTRATTO

I contratti hanno termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per la Provincia. E' nulla, pertanto, la clausola che dispone il rinnovo tacito del contratto.

I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati, di regola, per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge.

E' consentito il rinnovo espresso dai contratti di beni e servizi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Art. 6

DECORRENZA E COMPUTO DEI TERMINI

I termini indicati nei contratti decorrono dalla data di stipulazione degli stessi oppure da altra

data indicata espressamente o ancora, nel caso di contratti conclusi secondo il sistema commerciale, dalla data di comunicazione al terzo contraente.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi o anni, si intendono computati alla data corrispondente del mese od anno finale. Se non esiste il giorno finale corrispondente il termine scadrà il giorno successivo.

Se il termine scade in una giornata festiva o non lavorativa, il termine s'intende prorogato al successivo giorno lavorativo.

Art. 7 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti relativi alla stipula ed esecuzione dei contratti sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al terzo contraente.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna al rappresentante legale o ad altro qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'Amministrazione alle quali il terzo contraente intenda dare data certa sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all'Amministrazione contro rilascio di ricevuta datata e firmata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta comunicazione e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

E' fatta salva la notifica a mezzo ufficiale giudiziario nei casi espressamente previsti dalla legge.

TITOLO III

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I

NORME COMUNI

Art. 8 METODI DI SCELTA

Nella ricerca del terzo contraente l'Amministrazione Provinciale dovrà sempre tener presente i seguenti criteri:

- possesso dei requisiti d'idoneità tecnica e morale;
- massima concorrenzialità tra i partecipanti;

- determinazione precisa dei sistemi, modi e metodi dell'appalto;

La modalità di scelta del contraente da prevedersi nella determinazione a contrattare può essere la procedura aperta (pubblico incanto), la procedura ristretta (licitazione privata o appalto concorso) ovvero la procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e le specificazioni del presente regolamento.

Alla scelta del contraente l'Amministrazione potrà procedere, nell'ambito delle modalità di cui al comma 1, anche mediante le procedure telematiche nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 BANDI DI GARA, AVVISI, LETTERE DI INVITO

Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge, la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara o avviso, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.

Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante gara ufficiosa, gli elementi essenziali di cui sopra verranno riportati nella lettera di invito. Se nel bando di gara si fa richiamo a capitolati generali, speciali, fogli di patti e condizioni o disciplinari devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e/o di accesso agli atti

Il bando di gara, l'avviso o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate nonché eventuali modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale e costituiscono "lex specialis" del procedimento di gara.

Art. 10 PUBBLICITA'

Le forme di pubblicità e di accesso alla documentazione dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla normativa vigente.

In mancanza di specifiche disposizioni normative, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito Internet della Provincia, nonché con le altre modalità indicate, in relazione all'oggetto e all'entità del contratto, nella determinazione a contrattare.

Art. 11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti per la partecipazione alle gare da indicare nei relativi bandi, avvisi o nelle lettere di invito devono essere individuati secondo le disposizioni legislative in materia e sulla base anche di elementi rapportati al valore e/o all'oggetto dell'appalto.

Per l'ammissione alla gara in sede di preselezione i requisiti previsti dal bando o dalla lettera di

invito potranno essere oggetto di dichiarazione sostitutive ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa, ferma restando la possibilità di verifica da parte dell'Amministrazione della veridicità delle medesime.

Art. 12 **SOGGETTI DA INVITARE**

I soggetti da invitare alla gara sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Alle gare debbono essere invitati tutti i soggetti che, avendo fatto domanda nei termini prescritti, siano in possesso di tutti i requisiti previsti, nell'avviso o nella lettera di invito e che abbiano presentato tutti i documenti richiesti.

Nell'eventualità che il numero delle imprese che hanno chiesto di essere invitate sia inferiore a 5 (cinque), l'Amministrazione Provinciale potrà integrare l'elenco:

- con le imprese che abbiano presentato istanza – corredata dai regolari documenti – oltre il termine indicato nel bando;
- con le imprese inserite negli Albi delle ditte di fiducia ove esistenti o, in mancanza, con altre ditte che abbiano in corso o che abbiano avuto in precedenza rapporti contrattuali con la Provincia, con esclusione comunque di quelle ditte per le quali esista apposito rapporto firmato del responsabile del servizio attestante l'effettuazione di irregolarità tali da fare ritenere le ditte non idonee ad assumere ulteriori incarichi.

Art. 13 **MODALITA' DI PRESENTAZIONE** **DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE**

La domanda e la documentazione per partecipare alla gara dovranno essere redatte e fatte pervenire secondo le modalità e le indicazioni previste nel bando/lettera di invito.

La domanda e la documentazione di cui al comma precedente, nonché l'offerta di cui al successivo art. 16, dovranno essere racchiuse in apposito plico chiuso che dovrà pervenire entro il termine perentorio indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, all'indirizzo ivi specificato.

Ai fini del ricevimento del plico in tempo utile, farà fede l'attestazione contenente ora e data apposta sul plico stesso.

Art. 14 **CAUSE DI ESCLUSIONE**

Le cause di esclusione dalle procedure negoziali devono essere specificatamente indicate nel bando di gara o nella lettera di invito e la Commissione aggiudicatrice è tenuta al rispetto di quanto stabilito.

CAPO II**(GARE PUBBLICHE)
PROCEDURE APERTE E RISTRETTE****Art. 15
COMMISSIONI GIUDICATRICI**

L'Autorità incaricata di presiedere la singola gara pubblica è una commissione composta da:

- a) dal Dirigente del Settore fra le cui competenze rientra l'oggetto della gara o da altro dirigente in sua assenza quale Presidente della Commissione di Gara;
- b) da un funzionario o dipendente individuato dal Dirigente del settore interessato e da un funzionario o dipendente individuato dal dirigente del Settore Contratti, quali testimoni;

Agli esperimenti di gara assiste un dipendente con funzioni di verbalizzante, il quale redigerà il verbale che dovrà essere sottoscritto da lui e da tutti i componenti la Commissione.

Tutte le funzioni che per legge e regolamento sono attribuite all'autorità che presiede la gara, sono di competenza del Presidente della Commissione, previa eventuale consultazione degli altri componenti. Nel caso di divergenze la gara può essere brevemente sospesa e la Commissione si ritira per decidere.

I componenti della commissione possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.

Nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta, in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale e negli appalti concorso la Commissione giudicatrice, avente il compito di esprimere il parere tecnico, sarà appositamente costituita dalla Giunta Provinciale con un numero di membri dispari da 3 a 5.

Per le gare soggette alla normativa sui lavori pubblici le valutazioni di cui al presente articolo verranno effettuate sulla base della normativa di settore.

La Commissione giudicatrice per il concorso di idee, concorso di progettazione e per gli appalti di affidamento servizi di ingegneria e architettura è composta secondo le indicazioni previste dalle specifiche norme di Settore;

**Art. 16
OFFERTE**

L'offerta presentata dai concorrenti deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni del bando di gara e/o della lettera di invito.

Le indicazioni dei dati economici e numerici devono esser formulate sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza, prevale quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

L'offerta deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e racchiusa

in apposita busta – debitamente chiusa con ceralacca o altro idoneo mezzo indicato nel bando/lettera di invito e controfirmata sui lembi di chiusura – con indicazioni tali da identificare l’oggetto della gara stessa, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, e inserita nel plico contenente gli altri documenti di cui al precedente art. 13.

Ai fini del ricevimento del plico in tempo utile farà fede l’attestazione contenente ora e data apposta sul plico stesso.

E’ consentito presentare – sempre nei termini previsti – altre offerte successive che sostituiscano le precedenti e rechino chiaramente indicata l’intenzione dell’impresa di revocarle.

In caso di offerte uguali si procederà – nella stessa seduta – al sorteggio.

Art. 17 OFFERTE ANOMALE

Ferma restando la normativa sui lavori e le opere pubbliche, ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, l’autorità che presiede la gara di cui al precedente art. 15 sospende la gara al fine di provvedere alla verifica per il tramite della Commissione tecnica di cui allo stesso art. 15, richiedendo all’offerente le necessarie giustificazioni e assegnando allo stesso un termine non superiore a 15 giorni decorrenti dalla data del ricevimento.

Qualora dette giustificazioni non siano presentate o non vengano ritenute adeguate, la commissione tecnica di cui all’art. 15 propone all’autorità che presiede la gara l’esclusione delle relative offerte.

Art. 18 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I criteri di aggiudicazione sono indicati nel bando di gara e nella lettera di invito e, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, saranno riferiti di norma:

- per i contratti dai quali deriva un’entrata, al prezzo più alto;
- per i contratti dai quali deriva una spesa, al prezzo più basso.

Gli appalti di LL.PP. sono soggetti alla specifica normativa di settore.

Art. 19 SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le gare vengono esperite in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell’ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.

L’Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; per motivate esigenze può essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara.

Tutte le operazioni di gara vengono riportate nel verbale di gara di cui all'art. 20.

Art. 20 VERBALE DI GARA

Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento.

E' un atto pubblico e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

Il verbale di gara dovrà quindi indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo dove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;
- il numero delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso;
- l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e l'individuazione di quella aggiudicataria;
- la declaratoria circa l'aggiudicazione che dovrà intendersi provvisoria;
- la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
- la sottoscrizione da parte dei componenti la Commissione.

Art. 21 AGGIUDICAZIONE

Spetta al Dirigente competente per settore l'approvazione del verbale di gara,

Il Dirigente può altresì annullare la gara a tutela del pubblico interesse, congruamente motivato, evitando però tale provvedimento nel caso di semplici irregolarità formali. In caso di annullamento della gara non spetta alcun rimborso, compenso od indennizzo all'impresa aggiudicataria né alle altre partecipanti.

Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta della ditta aggiudicataria sia superiore alla spesa prevista, la determina di aggiudicazione dovrà anche indicare i mezzi per far fronte alla maggior spesa.

Resta comunque salva la facoltà della Giunta Provinciale di decidere di non aggiudicare l'appalto o di farlo eseguire solo fino alla concorrenza della spesa prevista.

L'aggiudicazione sarà definitiva solo quando la relativa determina sarà divenuta esecutiva a sensi di legge.

In caso di mancata aggiudicazione nell'appalto concorso, sempre che si proceda alla restituzione degli elaborati prodotti, non si farà luogo ad alcun rimborso, compenso o indennità, salvo diverse disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

CAPO III

PROCEDURE NEGOZiate E IN ECONOMIA

Art. 22

ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI

Per l'acquisizione di beni e servizi il cui valore rientri nei limiti stabiliti dalle vigenti normative nazionali e di recepimento delle normative comunitarie si espletano le procedure ivi previste. Il dirigente competente aderisce, ove possibile, alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e dell'art. 59 della Legge 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni. Qualora il dirigente disponga di non aderire alle convenzioni in parola è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto dalle citate disposizioni e successive modifiche.

Per l'affidamento dei servizi e delle forniture di beni di importo non superiore a Euro 50.000,00 oneri fiscali esclusi è consentito il ricorso alla trattativa privata, nei casi previsti dalla vigente normativa, motivandone le ragioni, con modalità e procedure stabilite dall'apposito Regolamento provinciale di Economato.

E' consentita, altresì, la trattativa privata per importi superiori a Euro 50.000,00 nei casi e con le modalità stabilite dalle normative nazionali e comunitarie vigenti e nel rispetto delle stesse.

L'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sono regolati dalle specifiche normative di Settore.

Art. 23

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Fatta salva l'esigenza di garantire l'unitarietà delle procedure previste dal presente regolamento, per le forniture di beni e/o servizi necessari al funzionamento degli uffici, servizi e istituti di competenza provinciale, possono essere eseguiti in economia, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'apposito Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia.

Art. 24

LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA

I lavori pubblici eseguibili in economia sono quelli stabiliti dall'apposito Regolamento Provinciale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI

Art. 25 ALIENAZIONI

Le alienazioni dei beni patrimoniali immobiliari sono stabilite nell'apposito Regolamento Provinciale.

Le alienazioni mobiliari sono curate dal Dirigente competente che procede, sulla base di apposita perizia tecnica e di stima, a gara pubblica o a trattativa privata a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma.

Per particolari tipologie di beni, quali autovetture o apparecchiature, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti o altre modalità stabilite nella specifica gara.

Limitatamente ai beni mobili dichiarati fuori uso è praticabile, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta sentita la competente Commissione Consiliare, la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro.

Art. 26 LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI

I contratti relativi alla assunzione o concessione in locazione/affitto di beni immobili vengono di norma conclusi a seguito di trattativa diretta con obbligo di adeguata motivazione in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti ovvero in merito alla determinazione di canoni equi.

Per i contratti attivi dovranno di norma essere previste adeguate forme di pubblicità preventiva; potrà altresì essere prevista la scelta del contraente mediante gara pubblica qualora ritenuta più opportuna e conveniente per l'Amministrazione in relazione al valore del contratto.

Ferma restando la garanzia di convenienza economica del contratto, per i contratti attivi è ammessa la trattativa diretta e l'eventuale riduzione del canone stimato qualora il conduttore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse generale senza fine di lucro.

Art. 27 INCARICHI PROFESSIONALI

Il ricorso agli incarichi professionali e alle collaborazioni esterne può essere effettuato, di norma, per attività non continuative, non riconducibili alla ordinaria attività degli uffici e dei servizi dell'Ente o che comunque non possono essere assicurate dalle strutture interessate in ragione dei carichi di lavoro e/o di situazioni peculiari, contingenti o di urgenza.

I Dirigenti provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, e sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta, direttamente con propria determinazione per quanto attiene l'assegnazione di incarichi professionali per la realizzazione di programmi e progetti approvati dai competenti Organi di governo.

Il Presidente della Provincia, di propria iniziativa o su proposta di un Assessore, attiva le forme di collaborazione esterna necessarie per la predisposizione di atti di programmazione, definizione di linee strategiche, realizzazione di iniziative pubbliche di prevalente rilievo politico, nonché per la direzione di progetti specifici a tempo determinato anche finanziati o cofinanziati da altri Enti.

I contratti di affidamento degli incarichi professionali, e le attribuzioni delle collaborazioni esterne devono indicare gli elementi giustificativi della scelta, con riferimento alla qualificazione, all'esperienza professionale degli incaricati o degli organismi prescelti, gli elementi essenziali che regolano il rapporto negoziale, fra cui il corrispettivo dovuto, le modalità di pagamento, i termini di esecuzione e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato; in particolare il corrispettivo deve risultare congruo rispetto a valori ufficiali di riferimento e/o ai valori di mercato applicabili e alle tariffe professionali.

Per l'affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto attività di progettazione, direzione opere e lavori pubblici e accessorie nel comparto dei lavori pubblici, ferme restando le competenze interne, si applicano le disposizioni speciali vigenti in materia con particolare riferimento alle soglie di applicabilità della normativa comunitaria, ai criteri di scelta dell'incaricato e alla preventiva pubblicità.

TITOLO IV

CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

CAPO I

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 28

STIPULA DEL CONTRATTO

L'impresa appaltatrice deve prestarsi alla stipula del contratto entro 30 gg. dall'esecutività della determina di aggiudicazione o dalla pubblicazione dell'esito della gara, se prevista.

In caso tale termine non venga rispettato dall'impresa senza giustificato motivo, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare - previa diffida - la decadenza dell'aggiudicazione, procedendo all'irrogazione delle sanzioni e ad un nuovo esperimento di gara.

I contratti possono essere conclusi:

- a) mediante atto pubblico redatto da notaio;
- b) mediante atto pubblico amministrativo redatto dal Segretario Generale o suo sostituto;
- c) mediante scrittura privata.
- d) secondo l'uso commerciale.

I contratti dell'Amministrazione conseguenti a pubbliche gare sono stipulati con atto pubblico amministrativo.

La Giunta Provinciale può autorizzare con propria deliberazione che il contratto venga stipulato da un notaio con atto pubblico individuando il finanziamento delle spese relative. Anche il privato può chiedere il rogito notarile. In tale caso le spese di rogito sono a carico del privato contraente.

Per contratti di modesta entità si può procedere con scrittura privata, eventualmente per mezzo di corrispondenza o mediante sottoscrizione della determina relativa da parte dell'appaltatore.

In tale ultimo caso la determina dovrà contenere le clausole principali da rispettare e contenere nel dispositivo la seguente formula:

“Il presente provvedimento ha altresì valore negoziale e dovrà essere sottoscritto per accettazione, da parte del privato contraente”.

In tal caso sulla determina dovranno essere apposti gli estremi della cauzione prestata.

Art. 29 SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali sono a carico del privato contraente, salvo quanto previsto dalla legge.

Nel caso l'Amministrazione intenda assumere a proprio carico tali spese, ciò dovrà avvenire con provvedimento dirigenziale.

Alle imprese concorrenti può essere richiesto – ai fini della partecipazione alle gare – il versamento delle spese d'asta e di contratto nella misura e con le modalità indicate nel bando/lettera di invito. Tale deposito sarà tempestivamente restituito ai non aggiudicatari.

L'impresa aggiudicataria dovrà versare presso il Tesoriere Provinciale - entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della gara - l'importo delle spese contrattuali o l'eventuale conguaglio, nel caso in cui lo stesso sia già stato versato ai sensi del comma precedente per partecipare alla gara.

I prelevamenti di dette somme saranno effettuati in conformità alle disposizioni del vigente regolamento di contabilità.

Il deposito per spese contrattuali non può essere utilizzato per prelievi dovuti ad applicazione di penalità per qualunque inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria, né può servire in luogo dell'incameramento della cauzione.

Art. 30 CAUZIONI

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti concernenti lavori, forniture e servizi le imprese debbono prestare idonea cauzione nei modi e nelle misure previsti dalla vigenti disposizioni di legge.

Per gli appalti relativi alle forniture ed ai servizi è dovuto un deposito cauzionale provvisorio,

secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara o nella lettera d'invito. I depositi costituiti dai concorrenti non aggiudicatari saranno restituiti al termine della gara. Il deposito dell'aggiudicatario verrà trattenuto fino alla firma del contratto, previa costituzione di idonea cauzione definitiva.

La cauzione provvisoria per gli appalti di lavori è fissata dalla legge.

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo - nella misura e nei modi previsti dalla legge, entro 10 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui l'impresa non provveda a costituire la cauzione definitiva nel termine prescritto l'Amministrazione - previa diffida - può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, applicando le seguenti sanzioni:

- incameramento dell'eventuale deposito provvisorio;

L'Amministrazione può procedere ad altra gara in danno dell'aggiudicatario inadempiente, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, riservandosi di esperire ogni altra azione nel caso di insufficienza o inesistenza del deposito stesso.

Quando, per lavori di riparazione, restauro, riduzione o trasformazione, debbano essere affidati alle imprese aggiudicatarie materiali ed oggetti di particolare valore in dotazione all'Ente, potrà richiedersi speciale garanzia.

Per le cooperative, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del R.D. 8.02.1923 n. 422, la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascun stato di avanzamento. La cauzione definitiva resta vincolata fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o alla liquidazione finale del lavoro, fornitura o servizio.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, a costituire tutte le altre cauzioni e garanzie previste dalla vigente normativa.

Art. 31 **L'UFFICIALE ROGANTE DEL CONTRATTO**

I contratti della Provincia stipulati in forma pubblica amministrativa, nonché gli atti "inter vivos" e "mortis causa", sono rogati dal Segretario Generale dell'Ente o suo sostituto, salvo che una delle parti non richieda il rogito a mezzo notaio o la legge espressamente lo preveda.

Il Segretario ufficiale rogante dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento del notariato e tutte le norme prescritte dalla vigente legislazione.

Il Segretario deve tenere uno speciale repertorio sul quale sono annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti e gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che debbano essere sottoposti, sempre a sua cura, a registrazione fiscale, come previsto dal D.P.R. 131/'86 e s.m.i..

Per gli atti rogati dal Segretario, con spese a carico del privato o della Provincia, è obbligatoria la riscossione dei diritti di segreteria stabiliti dalla legge. Un'eventuale clausola di esenzione dal pagamento degli stessi è nulla.

Art. 32

ESEGUIBILITA' DEI CONTRATTI

Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.

Quando sussistano dichiarate ragioni di urgenza, con la determina di cui all'art. 28 si può autorizzare l'esecuzione del contratto in pendenza della stipula, nel rispetto comunque della vigente normativa antimafia.

Una volta stipulato e registrato, il contratto è depositato presso l'Ufficio Contratti che provvede a trasmetterne copia all'Ufficio nella cui competenza rientra l'oggetto del contratto ed agli Uffici Finanziari.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto vigila sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte con l'obbligo di attivare le clausole sanzionatorie eventualmente resisi necessarie.

Art. 33 INTEGRITA' DEL CONTRATTO

Non possono essere date disposizioni da alcuno intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili all'Ente.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 191 c. IV D.Lgs 267/2000.

Restano ammissibili le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se previste nel contratto iniziale e/o finalizzate al miglior perseguimento degli scopi contrattuali.

Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale il contraente privato è tenuto ad assoggettarsi alle stesse condizioni, oltre tale limite egli può richiedere la risoluzione del contratto fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.

Qualora il contratto sia stato stipulato predeterminando in via presuntiva solo un minimo e/o un massimo di prestazioni similari da effettuarsi in un determinato arco temporale, l'esatta individuazione quantitativa è rimessa al dirigente competente con valutazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari o ai ribassi prestabiliti.

Art. 34 RESCSSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, e se ceduto è da considerarsi rescisso OPE LEGIS.

Non si considera comunque cessione la semplice trasformazione della ditta o della ragione sociale dell'impresa.

Per circostanze speciali debitamente motivate o da valutarsi caso per caso, la cessione può

tuttavia essere autorizzata dal dirigente competente a condizione che il soggetto proposto come cessionario sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente ed a condizione che il cedente medesimo non sia liberato sino a quando il cessionario non adempia le sue obbligazioni. La cessione del contratto non autorizzata è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziari con conseguente risarcimento dei danni, mediante rivalsa sulla cauzione eventualmente prestata.

Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscono il divieto assoluto di cessione e la nullità della medesima.

E' ammessa di norma la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa civilistica. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.

Art. 35

SUBCONTRATTI

Il subcontratto, di norma, è consentito, previa verifica dei requisiti del subcontraente e nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative speciali in materia di appalti pubblici.

Il subcontratto non consentito, fermo restando le eventuali sanzioni penali, è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale.

Art. 36

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO - PENALI

Il corrispettivo contrattuale è liquidato dal dirigente competente a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni.

Il contratto può anche prevedere pagamenti in conto in ragione della prestazione parziale eseguita, in tal caso dovrà essere esplicitato il modo di computazione dell'eseguito e i termini di maturazione del credito, di norma riferiti a quantità o importi predeterminati ovvero a scadenze temporali.

Il contratto può prevedere penali per ritardi o inadempimenti contrattuali, determinate in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi esecutivi, penalità che si configurano come trattenute sugli importi degli acconti o della rata di saldo. L'applicazione delle penalità non preclude la richiesta del risarcimento di ulteriori danni.

Art. 37

INADEMPIMENTO

Il Dirigente competente provvede alle verifiche circa il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e valuta, con proprie determinazioni, l'insorgere di inadempimento dell'obbligazione.

Una volta accertato l'inadempimento dovrà applicare le sanzioni previste in contratto nonché, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, provvedere alle eventuale risoluzione del contratto attivando altresì le procedure per il risarcimento del danno.

Art. 38

VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di regolare esecuzione, da parte del Dirigente competente, ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizioni sarà inserita nel testo contrattuale fra le clausole essenziali.

Qualora l'esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il Dirigente competente dovrà a seconda della situazione rilevata:

- definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine;
- concordare l'accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivi;
- adottare l'atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l'incameramento della cauzione.

Art. 39

GARANZIE PER VIZI

L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.

Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente competente di affidare a terzi quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all'inadempiente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40

MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Quando insorgono fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di lavori pubblici.

La soluzione delle controversie può essere deferita ad arbitri se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto oppure al giudice competente, indicando, di norma, la competenza del Foro di Imperia.

ART. 41

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della Legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.

ART. 42

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto e deve essere inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione.

Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel regolamento per la stipulazione dei contratti approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 149 del 16.10.1991 e s.m.i.